

*Intervento dell'Avv. Vito Andrea Ranieri- Patrocinante in Cassazione - Componente Commissione Giuridica Nazionale ACI - La tutela del cittadino con particolare riferimento al fermo giudiziario:*

La carta costituzionale del nostro Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui esplica la sua personalità.

Fra i diritti definiti inviolabili si riconoscono quelli della libertà, del nome, del domicilio, della famiglia.

La libertà deve essere garantita sia con riferimento alla circolazione sia intesa come protezione nell'ambiente in cui l'uomo si muove, dove lavora, protetto dall'inquinamento.

Nel campo della giustizia, che realizza l'applicazione della legge e quindi traduce il principio della legalità, è preminente il principio cardine della certezza del diritto.

La giustizia, infatti, deve essere concepita come garanzia nei rapporti sociali, come ricerca dell'applicazione del diritto adeguata al fatto, come approfondimento della norma giuridica posta a tutela di chi è leso nei propri diritti.

Il percorso della distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi, che purtroppo non ha trovato radici nel diritto comunitario, è perpetuata in due direzioni: quella della giurisdizione e quella del merito.

In sostanza, come è risaputo, la giurisprudenza di legittimità ha continuato a perseverare nel sistema di riparto della giurisdizione nei confronti degli atti della P.A. tra giudice ordinario e giudice amministrativo, fondato sulla netta distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella fondamentale sentenza n.500 del 22.7.1999, con ampia e circostanziata motivazione, colsero la sofferenza rappresentata ripetutamente dalla dottrina, secondo la quale la questione relativa alla risarcibilità degli interessi legittimi costituisce questione di merito.

E' certamente in atto un'operazione denominata dalla richiamata sentenza di trasfigurazione di alcune figure da interesse legittimo in diritto soggettivo con la conseguente possibilità di accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. riservata soltanto alla seconda categoria.

L'argomento svolto è propedeutico alla tutela del cittadino che non deve più affrontare due giudizi davanti a giudici diversi:

l'uno, amministrativo soltanto per l'annullamento dell'atto illegittimo posto in essere dalla P.A., e l'altro, ordinario, per conseguire il risarcimento del danno.

Finalmente il Consiglio di Stato ha finito con il riconoscere gli interessi diffusi in capo a una comunità locale con la sentenza n.1600 del 27.3.2003 che ha riconosciuto il diritto degli abitanti di un Comune a opporsi all'installazione di una cava che avrebbe comportato fenomeni di inquinamento atmosferico dannosi per la salute.

Con particolare riferimento al provvedimento di fermo amministrativo è stato invocato il disposto di cui all'articolo 86 del DPR 602/73, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n.193 del 27.4.2001.

Dal testo della norma abrogata e, quindi, da quello precedente alla modificazione, si apprende che, qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non fosse possibile per mancato recepimento del bene eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli scafi di proprietà del contribuente, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

A seguito della modifica effettuata con il decreto legislativo 193/2001 è stato abrogato l'articolo 91 bis per cui sarebbe stato necessario emanare un nuovo decreto di attuazione atto ad escludere la possibilità del fermo di altri veicoli iscritti nei pubblici registri.

E' indispensabile, dunque, fare chiarezza sul punto per la tutela del diritto del cittadino perché in mancanza si violerebbe l'articolo 24 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa e della legge 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi tanto più che non risulta esservi l'indicazione del termine e dell'autorità giudiziaria competente.

In definitiva, in mancanza del decreto attuativo, pur previsto dalla legge, non può essere consentito alle esattorie di procedere autonomamente e senza alcun controllo, al fermo amministrativo per modo da realizzare una grave indisponibilità dei beni mobili registrati intestati al contribuente.